Senato del Regno

Comitato segreto

N.° 4.

Seduta del 23 Maggio 1890

Presidenza del Presidente
Fecchio

Il Presidente dichiara che il Comitato fu convocato ad istanza della Commissione incaricata di esaminare i titoli per la validità della nomina dei nuovi Senatori, come fu annunziato con apposita Circolare del giorno 18 corr.; e dà perciò la parola al Relatore della stessa Commissione.

Casati relatore, premessa la dichiarazione che la Commissione nel chiedere la ~~Commissione nel chiedere~~ la convocazione del Comitato non fu mossa da spirito di parte, ma dall'unico scopo di tutelare la dignità del Senato e l'indipendenza del voto, espone che 24 sono i nuovi Senatori, 12 dei quali sedevano come deputati nell'altro ramo del Parlamento nell'attuale Sessione. Importando che prima della nomina non sia conosciuto

il voto che saranno per dare i nuovi Se-
natori nella discussione delle leggi da
votarsi dal Senato, dice che la Com-
missione ha creduto suo debito di ri-
chiamare l'attenzione del Senato sul
questo fatto nuovo ed insolito di 12
nuovi Senatori, i cui voti darlero
dati in alcune delle leggi approvate
dalla Camera, che devono ancora
discutersi dal Senato, erano già co-
nosciuti dal Governo. E perciò pro-
pone la seguente mozione:

„La Commissione invita il Senato
a deliberare che le nomine dei nuovi
Senatori, i quali sedevano nella Ca-
mera dei Deputati, non siano riferite
se non dopo esaurita per parte del
Senato la votazione delle leggi che fu-
rono approvate dalla Camera dei
Deputati nella attuale Sessione ante-
riormente alla data dei Decreti di
loro nomina.„

Il Presidente del Consiglio, l'On. De-
pretis risponde che vuolsi avere il
massimo rispetto alla dignità del
Senato, ma che d'altra parte importa

il non offendere le prerogative della Corona,
alle quali la mozione della Commissione
porterebbe una limitazione. Osserva
non esser vera l'asserzione del Relatore
che il Governo conoscesse già i voti che
saranno per dare i nuovi Senatori
nelle leggi già votate nell'altro Ramo
del. Imperocchè dai voti già dati
non si può presumere il voto che essa
ranno per dare i nuovi Senatori,
allorchè le leggi già votate saranno
sottoposte nel Senato ad una nuova
discussione, tanto più che ora la situ
azione è cambiata, e dopo l'Espo
sizione Finanziaria già fatta nel
l'altro ramo del Parlamento dal
l'On: Poda già Ministro di Finan
za della precedente Amministrazio
ne, successe il fatto nuovo della recen
te Esposizione Finanziaria fatta
dall'attuale Ministro delle Finanze
Magliani. Dice che il Senato non
può nella questione sollevata dalla
Commissione pronunziare una senten
za, nè come giudice, nè come giurato.
Imperocchè lo Statuto dà alla Coro-

na la facoltà di nominare Senatori fra determinate categorie, fra le quali appunto vi è quella dei Deputati facoltà che non può essere in alcun modo limitata dal Senato. Dice che non bisogna stimar noi più cattivi di quel che siamo, e che vuole aver miglior concetto degli uomini chiamati dal Re a sedere in quest'Aula, i quali si asterrebbero dal voto, se lo credessero un atto non conciliabile colla dignità del Senato. Conclude col pregare la Commissione a ritirare la sua proposta.

Il relatore Casati, chiesta la parola per fatto personale, dichiara che la Commissione nel fare la sua proposta non è stata mossa da alcuna considerazione personale, ed è stata unicamente ispirata da una questione di principio, facendo la più assoluta astrazione dai nomi dei Senatori nominati, dei quali non mette in dubbio la rispettabilità e la delicatezza.

Il Conte Mamiani dice che la Commissione, tuttochè persuasa e convinta

che il Presidente del Consiglio colla nomi-
na dei nuovi Senatori non abbia voluto
esercitare alcuna pressione sul voto da
darsi dal Senato ad alcune leggi im-
portanti già votate dalla Camera,
non poteva astenersi dal sottoporre
alle considerazioni di questo eminente
Consesso il fatto, giustamente chiamato
nuovo dal Relatore, di non pochi Se-
natori che, avendo votato come Depu-
tati nell'altra Camera alcune leggi,
voterebbero le stesse leggi per la seconda
volta come Senatori contrariamente
alla massima „ Non bis in idem „ os-
servata rigorosamente nei giudizi civi-
li. E confermando le cose dette dal re-
latore Casati a giustificazione della
proposta mozione, dimostra con nobili
parole come questa non limita e non
offenda le prerogative della Corona,
di cui tutti siamo e dobbiamo essere
gelosi.

Il Senatore Miraglia fa plauso
alla dichiarazione fatta dal relatore
Casati, che la Commissione non fu
mossa da spirito di parte, e dice che

le varie Commissioni che nei passati tempi
furono sotto i diversi Ministeri di De-
stra incaricate di riferire sui titoli
dei nuovi Senatori e sempre espressero sempre
i loro giudizii colla più grande li-
bertà e indipendenza, senza bada-
re nè al colore politico del Ministe-
ro, nè alle opinioni personali degli
uomini egregi insigniti della digni-
tà senatoria, e ciò diversi casi,
in cui il Senato, a proposta della
Commissione, di cui egli stesso fu
relatore, negò la conferma a nomine
di persone rispettabilissime e bene-
merite, che non riunivano tutte le
condizioni prescritte dallo Statuto.

Ciò premesso, passando ad esami-
nare in merito la proposta della
Commissione, sostiene che il Senato, il
quale ha il diritto di chiedere gli op-
portuni schiarimenti e documenti
che valgano a giustificare la catego-
ria, sotto la quale fu posto il Se-
natore nel Decreto di nomina, non
può aver quello di sospenderne l'ap-
provazione, non potendo introdurre

---

limitazioni al diritto della Corona non stabilite dallo Statuto. Dice però che non potendo lo stesso individuo votare due volte sulla stessa cosa, è logico che il nuovo Senatore, il quale votò nell'altra Camera una legge, non potrà votarla una seconda volta come Senatore. Conchiude che, rimossa ogni sospensione, si devono verificare i titoli dei nuovi Senatori, i quali però non potranno votare leggi altra volta da loro votate nella Camera dei Deputati.

Il Ministro Magliani, il quale dichiara di parlare come Senatore e non come Ministro, dice che il caso, di cui si tratta, non è nuovo, come affermarono il Relatore e il Conte Sbarbaro; che un caso simile si è verificato sotto tutti i Ministeri, e che non può quindi reputarsi ora irregolare ciò che altre volte fu giudicato regolare. Dice che non vi è parità tra i giudizii civili, nei quali si trattano soltanto affari privati, e gli atti del Parlamento, dove si discutono affari d'interesse pubblico, e che se un giudice non può

votare in grado di appello una causa da esso votata in prima istanza, da ciò non può dedursi che un Senatore, il quale votò nell'altra Camera una legge come Deputato, non possa votarla nuovamente in Senato nella sua nuova qualità di Senatore.

Dice che la nomina dei Senatori è una prerogativa regia, la quale è limitata dalla sola condizione della categoria, e che a questa prerogativa sarebbe imposto un vincolo nuovo, non stabilito dallo Statuto, quando si differisse l'approvazione della nomina di un Senatore, nel quale si verifica il requisito della categoria.

Riconosce che devono essere rispettate le prerogative del Senato, ma avverte che quanto alla nomina dei Senatori, la prerogativa del Senato consiste in ciò solo, di verificare i titoli del nuovo Senatore. Ammette che il Senato possa giudicare inopportuna la nomina di un Senatore, ma osserva che in questo caso non ha altro diritto che di chiamare a sindacato l'atto

del Ministro che appose la sua firma al Decreto di nomina.

Il Sen: Perez appoggia le ragioni addotte dal Ministro Magliani, e dice che il Senato deve dare l'esempio del rispetto delle prerogative della Corona, alle quali sarebbe una illegittima limitazione sospendendo la nomina di un Senatore, mentre non ha dallo Statuto altro diritto che quello di verificarne i titoli. Osserva che la Commissione è preoccupata dall'idea che i nuovi Senatori votarono nell'altra Camera leggi che devono essere sottoposte alla deliberazione del Senato, ed avverte non esser lecito al Senato indagare chi e come votò nell'altro ramo del Parlamento le leggi da discutersi dal Senato. Dice che la cosa si riduce ad una questione di coscienza e di delicatezza, che deve essere rimessa al giudizio del Senatore nominato.

Il Senatore Lauzi, chiesta la parola all'unico scopo di motivare il suo voto, dice che se non può cader

dubio sulla validità della nomina dei nuovi Senatori, non è conveniente la sospensione della loro convalidazione, in quanto che una tale sospensione non solo offende le prerogative della Corona, ma altresì i nuovi Senatori. Dichiara perciò che voterà contro la proposta della Commissione.

Il Presidente del Consiglio Depretis replica che la proposta della Commissione, la quale importa la sospensione della convalidazione delle nomine dei nuovi Senatori, è una limitazione della prerogativa reale, la quale è solo vincolata nello Statuto dalla condizione delle categorie. Dice che lo Statuto vieta ad un cittadino di essere contemporaneamente Senatore e Deputato, ma che da questa proibizione non consegue che non possa votare in Senato come Senatore leggi votate da lui alla Camera colla veste di Deputato, perchè colla nomina di Senatore cessa issofatto la sua qualità di Deputato. Cita alcuni esempii di leggi votate nel Senato da Senatori pre-

sonti che le avevano già votate nell'altra Camera come Deputati. Dice che se la nomina di un Senatore è regolare, perchè trovasi compreso in alcuna delle categorie fissate dallo Statuto, deve essere approvata, e il Senato non può andare più oltre senza ledere le prerogative della Corona, e cita in conferma della massima da lui sostenuta l'autorità di Pellegrino Rossi nella sua opera sul Diritto Costituzionale.

Il Marchese Pepoli chiama gravissima la questione sollevata dalla Commissione, perchè importa una violazione dell'art.° 33. dello Statuto, il quale attribuisce al Re la nomina dei Senatori. Dice essere verissimo che a termini dell'art.° 60 dello stesso Statuto, ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii Membri; ma che la competenza del Senato si restringe ad esaminare la età e la validità dei titoli del nuovo Senatore, in quanto che il citato art.° 33 dello Statuto non pone altro limite al Re che quello

dell'età di 40 anni e della categoria nel la quale deve essere scelto il Senatore. Sfida chiunque a poter trovare nello Statuto una disposizione, dalla quale possa dedursi che il Senato ha il diritto di sospendere l'approvazione della nomina di un Senatore, nel quale concorrono i requisiti dell'età e di alcuna delle categorie tassativamente fissate dallo Statuto. Egli dice che la teoria della Commissione subordinerebbe la Corona all'arbitrio del Senato, e chiama finalmente il fatto che il Senato si faccia a controllare un atto del potere esecutivo, avvertendo che a termini dell'articolo 47 dello Statuto solo la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri.

Conclude pregando la Commissione a voler ritirare per carità di patria la proposta mozione, e dice che in questi tempi in cui la Monarchia è attaccata da una setta infernale, il Senato deve dare l'esempio del più scrupoloso rispetto ai diritti della Corona, e alle disposizioni dello Statuto. E per=

---

ciò oppone contro la proposta della Commissione la questione pregiudiziale.

Il relatore Casati respinge nel modo il più assoluto l'accusa che la Commissione abbia colla sua mozione recato offesa ai diritti della Corona, e replica che la sua mozione fu provocata dalla novità del caso di Senatori scelti dalla categoria dei Deputati dopo di avere votato una legge importante che dovea essere discussa e votata dal Senato. Dice che la Commissione non si è data alcun pensiero di esaminare ciò che fu fatto nell'altra Camera, e che ha sottoposto alla deliberazione del Senato una questione di massima e di principio, indipendente da qualsiasi considerazione di persone.

Il Senatore Errante, premesso che la questione sollevata dalla Commissione va considerata con animo tranquillo e sereno, osserva che il diritto della Corona nella nomina dei Senatori è illimitato, salvo i due limiti soltanto dell'età e della categoria, e che all'incontro è limitato il diritto del Senato, il quale non può estendere le sue investigazioni oltre la validità dei titoli a cui è appog=

giata la nomina del nuovo Senatore.

Dice che non vi è alcuna disposizione scritta che vieti ad un Senatore di votare in Senato una legge già da lui votata nella Camera, e che questo divieto è suggerito soltanto dal buon senso e dalla convenienza. Avverte che sospendendosi l'approvazione della nomina dei Senatori già Deputati per impedire che votino leggi già da loro votate nell'altra Camera, si reca offesa e pregiudizio ai loro diritti, perchè con una tale sospensione, non solo sono impediti dal votare le leggi già votate, ma quelle altresì che non furono da essi votate mai. Dice essere desiderabile che durante una Sessione non si facciano informate di Senatori che votarono nella Camera leggi da discutersi in Senato, ma che questa è una pura questione di convenienza, la quale non può legittimare la sospensione dell'approvazione della nomina dei nuovi Senatori proposta dalla Commissione. E perciò dichiara che a parer suo tale proposta è inaccettabile e che egli voterà contro la

medesima.

Il Sen: Astengo dice che per risolvere una questione non bisogna confonderla con una questione diversa, e che la questione di sospendere l'approvazione dei Senatori già Deputati, sollevata dalla Commissione, è distinta e diversa da quella di vedere, se questi una volta che la loro nomina sia approvata, possano votare leggi da loro già votate nell'altra Camera. Mette in rilievo la diversità di queste due questioni, e dice che i nuovi Senatori già Deputati, che hanno le legislature prescritte dallo Statuto, non possono dalla Commissione non ammettersi, la quale altrimenti si metterebbe in manifesta opposizione collo Statuto. E una volta ammessi, egli domanda, potranno votare? Alla quale domanda risponde che nè dallo Statuto, nè dal Regolamento del Senato si determina alcun caso, in cui un Senatore, già ammesso, non possa votare. Dice che su questo punto tanto lo Statuto, quanto il Regolamento si rimettono alla coscienza di ciascuno. Se=

natore. Osserva che il Senato ha la prerogativa soltanto di esaminare i titoli dei nuovi Senatori, e che a questa non è lecito aggiungerne una nuova, quella cioè d'interdire il voto ad un Senatore in determinati casi, perchè così facendo si attenterebbe ai diritti della Corona. Conchiude che non bisogna confondere le questioni, e che il Senato non deve ora preoccuparsi di ciò che potrà accadere quando verrà il momento della votazione. Crede perciò inammissibile la proposta della Commissione.

Il Sen: Lampertico osserva che stanno di fronte due proposte, l'una della Commissione, e l'altra, cioè la pregiudiziale, del Sen: Popoli, la quale importa che nulla vi sia da vedere e da deliberare. Dichiara che non si associa nè all'una, nè all'altra. Stette in sodo che sono provate due verità; l'una, il sommo rispetto che tutti abbiamo ai diritti della Corona; l'altra, che il Senato non vuole spogliarsi dei suoi diritti e delle sue prerogative. Dice che se tutti vogliamo rispettata la prerogativa

Regia nella sostanza e nella forma, dob-
biamo altresì por mente che gli atti stes-
si della Regia prerogativa siano forniti
di tutte le condizioni necessarie alla loro
efficacia. Cita la disposizione dell'artico-
lo 67 dello Statuto, secondo la quale le
leggi e gli atti del Governo non hanno
vigore, se non sono muniti della firma
di un Ministro. Cita altresì le dispo-
sizioni degli artt. 90 e 91 del nostro Re-
golamento. Delle quali la prima sta-
bilisce, che quando nel Reale Decreto di
nomina di un Senatore non sia indica-
to a quale delle Categorie descritte nell'ar-
ticolo 33 dello Statuto s'intenda appar-
tenere il nominato, l'Ufficio di Presiden-
za restituisce il Decreto al Ministro che
lo ha controsegnato, acciocchè faccia uffi-
cialmente conoscere il titolo sul quale la
nomina è fondata; e l'altra, quella
cioè dell'art.o 91, che quando la delibe-
razione della Commissione incaricata di
esaminare i titoli per la validità della
la nomina di un Senatore, è contraria,
il Presidente del Senato la comunica al
Ministro, da cui il Decreto è controsegna-

to.

Desiderando il Sen. Lampertico che la questione sollevata dalla Commissione possa terminare con una conciliazione, invoca un precedente del Parlamento Italiano. E questo precedente si è la questione sollevata dal Deputato Boggio, di cara memoria, nella seduta 14 marzo 1864 della Camera dei Deputati, sulla incostituzionalità dell'operato del Ministero Minghetti, che con trasferme il Decreto di nomina di 23 Senatori durante il corso della discussione della importante legge sulla perequazione della imposta fondiaria. Intorno alla quale questione il Deputato Crispi nella stessa seduta formolò e presentò apposita interpellanza per la nomina appunto dei 23 Senatori, apparsa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, interpellanza però che lasciò impregiudicata la questione, perchè dopo una breve replica del Presidente del Consiglio Minghetti alle censure mosse dall'interpellante contro il detto atto, questi ritirò l'interpellan-

za colla riserva soltanto di riprodurla un'altra volta.

Ricorda altresì il Sen. Lampertico che la stessa questione fu sollevata nel Senato nella tornata 14 marzo 1864 dal Sen.r Plezza, il quale, per sfuggire come egli disse, le male interpretazioni che erano date da alcuni Giornali al Decreto di nomina dei 23 Senatori durante la discussione della legge sulla perequazione della imposta fondiaria, propose che il Senato sospendesse la ricognizione dei titoli dei nuovi Senatori sin dopo la votazione di quella legge. Avverte che anche allora un On. Senatore, il Sen. Roncalli, oppose contro la proposta Plezza la questione preliminare giudicandola incostituzionale; che la questione preliminare fu con forti argomenti combattuta da un nostro collega di grande autorità, come quella la quale pregiudicherebbe radicalmente al diritto del Parlamento e alla responsabilità verso di esso del Ministero; e che come alla Camera, così anche nel Senato la questione restò

→

impregiudicata, perchè il Sen: Plezza,
aderendo alle preghiere fattogli dallo
stesso Sn: Senatore che aveva fatto op-
posizione alla questione preliminare,
ritirò la proposta mozione sospensiva.

Mosso il Sen: Lampertico dalle
stesse considerazioni, onde nella citata
seduta del 17 marzo 1868 l'Sn: Senatore,
di cui fu fatta menzione, fu indotto
a pregare l'Sn: Plezza a ritirare la
fatta proposta sospensiva, prega egli
pure l'Sn: Commissione a non volere
insistere nella presentata mozione, e a
volere invece aderire a quella, che
egli d'accordo con altri Colleghi ha pre-
sentato al Sig. Presidente, la quale
non è nè la sospensiva della Commissio-
ne, nè la pregiudiziale del Sen. Poppi.

Il Sig. Presidente dà lettura della
proposta Lampertico sottoscritta altresì
dai Sen.ri De Filippo, Jacini, Bru-
schi, Cagnola, Torre, Beretta, Dalla-
Verdura, De Cesare, Giorgini, Finali,
Spinola e Saracco, la quale è del tenore
seguente:

„ Il Senato, apprezzando le ragio-

ni di alta convenienza espresse dalla Commissione, pure in ossequio delle prerogative della Corona, delibera di passare alla ricognizione della validità dei titoli dei nuovi Senatori.»

Il Sen. Pantaleoni alla objezione fatta da alcuni dei precedenti Oratori che la prerogativa reale è limitata dall'art.° 33 dello Statuto, risponde che nello Statuto trovasi anche un'altra limitazione, quella dell'art.° 64, il quale stabilisce che nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato. Dice essere certissimo che uno non può votare due volte nella stessa questione, e che perciò è mestieri prendere delle precauzioni, senza mancare alla regia prerogativa, per impedire che Deputati, fatti Senatori, votino due volte la stessa legge. Egli vuole che si cerchi un temperamento, che salvi lo Statuto in tutte le sue parti, ed anche nella disposizione del citato art.° 64, e sarà lietissimo se potrà trovarsi un temperamento migliore di quello che fu proposto dalla nostra Commissione.

Il Sig. Presidente Tecchio dà lettura

dello seguente proposto portata al banco della Presidenza:

„ I sottoscritti Senatori propongono la questione pregiudiziale „

I Senatori sottoscritti sono:

G. Pepoli	Magni
Carradori	Barbavara
Caracciolo di Bella	Garelli
Manfredi	Zini
Sacchi Vittorio	Mayr
Marignoli	Piedimonte
Moleschott	Pietracatella
Caccia	Palasciano
Camerata Scovazzo	Trombetta
Prati	Perez
Morosoli	Paternostro.
Astengo	

Il Sen: Perez ripete che gli atti della Corona non sono discutibili. Adduce ad esempio gli atti di grazia, e dice che la nomina di un Senatore non può essere discussa, che quanto ai titoli.

Il relatore Casati contraddice alla massima propugnata dal Sen: Perez, la quale se fosse vera condurrebbe alla conseguenza

di rendere indiscutibili tutti gli atti che portano la firma del Re, i quali sono discutibili in quanto portano la firma di un Ministro responsabile.

Dichiara poi come relatore che la Commissione unanime respinge la proposta pregiudiziale, ed accetta la mozione Lamperlico, ritirando la propria.

Il Sen. Pepoli dichiara di accettare la proposta Lamperlico, quando dalla medesima sia tolta la prima parte che contiene le parole „ apprezzando le ragioni di alta convenienza espresse dal la Commissione „

Il Presidente Depretis legge brevemente la storia della nomina dei 24 Senatori fatta dal presente Ministero. Dice che accaduta la morte del Re Vittorio Emanuele, il Gabinetto che in quel momento era al potere sentì subito la convenienza di fare la nomina di nuovi Senatori, ma che un tale progetto non potè essere attuato in grazia della dimissione non guari dopo data dal Ministero. Dice che sopraggiunsero le vacanze parlamentari, e che anche queste ritardarono la proget-

tata nomina. Essendosi fatte nel Senato
non poche lacune per la morte di alcuni Se
natori, dice che il presente Ministero credette
opportuno di procedere finalmente alla
detta nomina, per ricoprire i vuoti lascia
ti dai Senatori passati a miglior vita.
Assicura che questo e non altro fu il mo
tivo che spinse il Ministero alla nomina
dei nuovi Senatori, nomina in massi
ma fissata subito dopo la morte del Re
Vittorio Emanuele.
Dichiara che il Ministero non può ac
cettare la prima parte della proposta
Lamporlico, la quale importa o un mo
nitum ai nuovi Senatori, o un voto
di biasimo al Ministero, il quale non
crede di avere commesso con detta nom
na una colpa tanto grave, da meritar
si un voto di biasimo e di sfiducia.
Dice che il Ministero non mancherà di
tener conto delle osservazioni che venne
ro fatte nella presente discussione, e ripete
che la nomina fu ritardata per cause
accidentali indipendenti dalla volontà
del Ministero, il quale può invocare
per lo meno il favore delle circostanze.

attenuanti, se il concetto della mozione Lampertico è quello di un voto di biasimo.

Il Sen. Lampertico dichiara, a nome anche dei colleghi che sottoscrissero la sua mozione, di ritirare la prima parte del suo Ordine del giorno, che viene ridotto dal Sig. Presidente nei termini, in cui è stato ristretto, e che rimane del seguente tenore:

„ Il Senato in ossequio delle prerogative della Corona delibera di passare alla ricognizione della validità dei titoli dei nuovi Senatori „.

Il Sen. Lampertico dichiara di essersi indotto a ritirare la prima parte del suo Ordine del giorno per non lasciar luogo ad alcuno equivoco, avendo il Presidente del Consiglio attribuito al medesimo il senso o di un monitum ai nuovi Senatori, o di un biasimo al Ministero. — Dice che non fu sua intenzione, nè di dare un monitum ai nuovi Senatori, nè un voto di biasimo al Ministero, e che a lui preme soltanto che la questione sollevata dalla Commissione rimanga impregiudicata, come restò im-

pregiudicata nella discussione che si fece nel-
la Camera dei Deputati e nel Senato nel-
l'accennata epoca dell'anno 1864.

Il Sen. Marchese Pepoli, avendo il
Sen. Lampertico ritirata la prima parte
del suo Ordine del giorno, dichiara di
ritirare esso pure di buon grado la propo-
sta questione pregiudiziale.

Il relatore Casati vorrebbe che alla
proposta Lampertico fossero aggiunte
in sul principio le parole „ Prendendo
atto delle dichiarazioni del Ministero „.

Il Presidente Depretis dichiara che
il Ministero accetta la proposta del
Sen. Lampertico nei termini in cui fu
dal medesimo da ultimo ridotta.

Il Senatore Duchoquè dispone l'ope-
rato della Commissione, la quale non
ebbe in animo di attaccare, nè la Re-
gia prerogativa, nè la regolarità dei
Decreti di nomina dei nuovi Senatori.
Comprendosi il Parlamento di due
Camere distinte e indipendenti l'una
dall'altra, dice che la Commissione
non ebbe altro in mira che di preve-
nire il pericolo che i Senatori, tolti dalla

categoria dei Deputati, votassero in Sena=
to leggi già da essi votate nell'altra Ca=
mera, non essendo regolare che chi ha
votato una legge in una Camera, torni
a dare il suo voto nell'altra alla stessa
legge. Il Senatore Duchoquè si limita
a questa semplice osservazione, non oc=
correndo ulteriori spiegazioni a difesa
della Commissione, dopo che il Sen: Pepo=
li ritirò la proposta pregiudiziale, la
quale aveva il significato di un voto
di biasimo alla stessa Commissione.
E conclude dichiarando che la Commis=
sione si rimette interamente alla saviezza
del Senato.

Il Senatore Pepoli dichiara esplici=
tamente che colla sua proposta non
ebbe mai in animo di ferire o di offen=
dere la Commissione.

Il Sig: Presidente rilegge la proposta
Lamperico accettata dal Ministero
che è approvata a grandissima mag=
gioranza.

Dopo ciò il relatore Casati passando
a riferire sulla nomina del nuovo Se=
natore Conte Vimercati, ascritto nel

Decreto Reale sotto la categoria N. 21
dell'art.° 33 dello Statuto, informa
che dai documenti dal medesimo tre-
smessi risulta che egli conta l'età
di anni 64, e che paga una impo-
sizione diretta da altre tre annue sup-
periore alle lire 3 mila stabilita
per le persone nominate sotto la detta
categoria. Dice però che, siccome
egli paga una tale imposta come
semplice usofruttuario di beni immo-
bili appartenenti ad una sua figlia
ed essendo sorto il dubbio nel seno
della Commissione, se egli potesse ap-
partenere alla detta categoria, la qua-
le secondo le parole dello Statuto con-
templa le persone che pagano da tre
anni 3 mila lire d'imposizione de-
rivante dalla investigazione dei loro beni, si ve-
nne alla votazione la quale diede per
risultato che 4 membri ammisero la
validità della nomina, 3 furono per
nò ed uno si astenne. Non avendo
l'approvazione della nomina del Sena-
tore Conte Vimercati ottenuto la mag-
gioranza della Commissione, il relatore

Casati a nome della stessa Commissione la sottopone al giudizio del Senato.

Il Senatore Miraglia sostiene che l'usufrutto sugli immobili, quando non è temporaneo, ma perpetuo, ossia a vita, è annoverato tra i beni dell'usufruttuario, e che quindi a buon diritto la categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto è applicabile al Conte Vimercati, la cui nomina a Senatore deve essere convalidata. Egli vorrebbe che tutti i Senatori nominati pel titolo del censo fossero usufruttuarii a vita, anzi che proprietarj, perchè il proprietario il giorno dopo che fu nominato Senatore e ottenne l'approvazione della sua nomina può alienare la sua proprietà e ridursi al verde.

I Senatori Errante e Lauzi parlano nello stesso senso.

Il relatore Casati nota la sostanziale differenza che passa tra la proprietà e l'usufrutto, e combatte l'opinione manifestata dai preopinanti.

Il Presidente del Consiglio Depretis avverte che non bisogna restringere il

senso della parola "beni", che si legge nel N.° 21 del citato art.° 33; e che l'usufrutto su beni immobili è un bene tanto quanto la proprietà, e non può non essere compreso nella parola beni a cui accenna il citato N.° 21 del menzionato articolo 33 dello Statuto.

Il Sen: Brioschi dimanda che si proceda alla votazione a squittinio segreto sulla nomina del Sen: Vimercati.

Il Sen: Errante si oppone alla proposta Brioschi, perchè la Commissione ha proposto una questione di massima, che deve essere decisa in genere indipendentemente dalla persona del Conte Vimercati.

Il Presidente Tecchio dà lettura della seguente proposta firmata dai Senatori Vitelleschi, Brioschi, Lampertico, Guicciardi, Morelli, Sormani, La Valletta, Torre, D'Adda, Della Gherardesca, Pantaleoni, che è del tenore seguente:

„I sottoscritti, in conformità dell'articolo 91 del Regolamento del Senato,

chiedono si proceda al voto sulla validità dei titoli del Conte Vimercati per isquittinio segreto.„

Il Senatore Duchoquè si oppone allo squittinio segreto, perchè ora si tratta di decidere una massima.

Il Senatore Vitelleschi giustifica la proposta da lui firmata, or ora letta dal Sig. Presidente, e dimanda che, sospesa qualunque discussione di massima, la Commissione faccia una proposta speciale sulla nomina del Senatore Vimercati.

Il Presidente Depretis osserva contro la proposta Vitelleschi essere necessario che il Senato pronunzi il suo voto sulla massima in questione per non pregiudicare i diritti della Corona.

Il Senatore Vitelleschi risponde che simili questioni devono decidersi non in via di massima generale, ma caso per caso, quando si esaminano i titoli del Senatore che fu nominato, e che perciò anche per riguardo al Conte Vimercati la decisione deve essere speciale

e a lui ristretta.

Il Senatore Marchese Pepoli si associa all'opinione del Senatore Vitelleschi ed avverte anzi che a termini dell'art.° 40 del nostro Regolamento non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta.

Il Sen.r Brioschi ripete che in Senato non si è mai posta ai voti una questione di massima; che la questione di massima nel caso speciale deve concretarsi sul nome del Conte Vimercati, e la decisione quindi deve portarsi sulla nomina dello stesso Conte Vimercati.

Il Sen.r Errante sostiene che allo stato delle cose non si può e non si deve fare alcuna votazione, e che questa si farà dopo che la Commissione avrà presentata la sua relazione sulla nomina del Conte Vimercati.

Il Sen.r Brioschi risponde che le dichiarazioni già fatte in questa seduta dal Sen.r Casati relatore della Commissione sui titoli del Senatore Vimercati, possono tener

luogo di relazione, e che perciò il Comitato può procedere oggi stesso alla votazione sulla nomina.

Il Sen. Finali osserva che non si può procedere alla discussione e alla votazione sulla nomina di un Senatore, se non vi è relazione scritta dalla Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori, e ciò a termini dell'art. 91 del nostro Regolamento.

Il Sen. Lauzi avverte anzi che la relazione della Commissione a termini del citato art. 91 del Regolamento, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere discussa e votata in seduta pubblica, e che deve essere letta e discussa in comitato segreto solo quando è negativa.

Il relatore Casati ripete che la Commissione non potè presentare la sua relazione sulla nomina del Senatore Vimercati, perchè nella votazione non potè ottenere la maggioranza in favore, nè contro, avendo quattro

membri votato per la validità della nomina, tre pel nò ed essendosi uno astenuto, e perciò si è rimessa alla decisione del Senato.

Il Sen.r Errante risponde che se la Commissione non potè ottenere la maggioranza nella fatta votazione, occorre completare la Commissione, surrogando un nuovo membro al Sen. Giovanola che diede la sua dimissione.

I Senatori Vitelleschi e Briasco insistono nella fatta proposta, e domandano che sia posta ai voti.

Il Sen.r Carradori per essere bene illuminato sul voto da dare, domanda spiegazioni alla Commissione sullo scopo della convocazione del presente Comitato segreto.

Il relatore Casati risponde che fu sempre costume di convocare il Senato in Comitato segreto per sentire le comunicazioni della Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori, relative alle nomine di quei Senatori che fure

tano qualche difficoltà.

Nessun altro chiedendo la parola, il Sig. Presidente rilegge e pone ai voti la proposta firmata dal Senatore Vitelleschi e dagli altri Senatori sopranominati, la quale dopo prova e controprova non è approvata.

In seguito al risultato della fatta votazione, il relatore Casati dichiara essere impossibile il presentare una relazione sulla nomina del Sen.r Pomercati, se non è prima compito il posto rimasto vacante nella Commissione per la dimissione del Sen. Giovanola.

Il Sen. D'Adda osserva che nella votazione fatta dalla Commissione sulla nomina del Sen. Pomercati, vi fu veramente la maggioranza, perchè a detto del relatore Casati 4 voti furono pel sì, e 3 pel nò ed uno si astenne, e in tutti i modi la Commissione potrà presentare subito la sua relazione.

Il Sig. Presidente ad evitare ulte-

riori difficoltà dichiara che nella pri=
ma seduta pubblica si procederà al=
la surrogazione del demissionario Sena=
tore Giovanola, e così la Commissio=
ne completa potrà presentar subito la
sua relazione.

Dopo di che scioglie l'adunanza

Approvato nella seduta del Consiglio
di Presidenza del 27 Novembre 1876

Il Presidente
Tecchio

Il Segr.° Segretario
L. Chiesa

SENATO DEL REGNO

La Commissione invita il Senato a deliberare, che le nomine dei nuovi Senatori, i quali sedevano nella Camera dei Deputati, non sieno riferite se non dopo esaurita, per parte del Senato, la votazione delle leggi che furono approvate dalla Camera de' Deputati nella attuale sessione, anteriormente alla data dei decreti di loro nomina.

Presidente Senatori sospesa
la seduta
Cavadore Gemmato
Cucchi Bello
Marsico Pironti
Scialoja Mezzo
Montgnoli
Moleschott Arese

I sottoscritti Senatori sostengono la questione
pregiudiziale

L. Magni 24. Senatori

G. [illegible]

Gandolfi

A. Bossi

C. Mayr

Fidanza

Cattaneo

Palasciano

Cambetta

Pace

[illegible]

Il Senato, apprezzando le ragioni di alta convenienza esposte dalla Commissione, pure in ossequio ~~ossequio~~ delle prerogative della Corona di passare alla ricognizione della ~~della~~ validità dei titoli dei nuovi Senatori

Longoni
Filippi
Janini
Bruzzo
Bracco
Giorgini
Finali
Cagnola
Pedotti
delegare
Borre

A sottoscritti in conformità dell' Art: 91
del Regolamento del Senato dichiarano di for-
mare al voto sulla validità dei titoli del
Sig. Vincenzi per il quattrinio scorso.

Vitelleschi
Biscossi
Longoni
E. Sassernardi
Morelli
Monaco Valeria
Zucchi
Adelchi
Della Stufa
D'Ancona